

Codice A1617A

D.D. 9 giugno 2022, n. 266

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione Progetto "Posa nuovo cavidotto di collegamento alla centrale idroelettrica sita in comune di Venaus, località San Martino" - Pratica SUAP n° 211/2022 Richiedente: società Enel Green Power Italia s.r.l. (P. IVA 15416251005)**



**ATTO DD 266/A1617A/2022**

**DEL 09/06/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici  
Autorizzazione Progetto "Posa nuovo cavidotto di collegamento alla centrale idroelettrica sita in comune di Venaus, località San Martino" – Pratica SUAP n° 211/2022  
Richiedente: società Enel Green Power Italia s.r.l. (P. IVA 15416251005)

Visti:

- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- la nota prot. n° 1280 in data 25/02/2022, Pratica n° 211/2022, pervenuta in data 11/03/2022, protocollo in ingresso n° 30297/DA1617A, con cui lo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP delle Valli" dell'Unione Montana Valle Susa ha trasmesso l'istanza presentata dalla società Enel Green Power Italia s.r.l. (P. IVA 15416251005), Unità Territoriale di Torino, con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione del Progetto "Posa nuovo cavidotto di collegamento alla centrale idroelettrica sita in comune di Venaus, località San Martino" – Pratica SUAP n° 211/2022, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Venaus - località San Martino, al Foglio n° 17, particelle n° 1588, 2080, 2090, 2101, 2670 e 2269;
- il verbale in data 26/05/2022 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, del progetto "Posa nuovo cavidotto di collegamento alla centrale idroelettrica sita in comune di Venaus, località San Martino";

Considerato che:

- con la comunicazione in data 17/03/2022, prot. n° 32807/DA1617A, questo Settore ha evidenziato

carenze nella documentazione e negli elaborati progettuali ed ha richiesto specifiche integrazioni;

- con nota prot. n° 2610 in data 19/04/2022, pervenuta in data 20/04/2022, protocollo in ingresso n° 49194/DA1617A, il SUAP delle Valli ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste;
- con nota prot. n° 63854/DA1617A in data 23/05/2022 questo Settore ha richiesto al Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica il parere geologico di competenza, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Considerato che in base alle attività istruttorie svolte dal Funzionario incaricato risulta che :

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento è situato sul versante ad esposizione Est della Punta Mulatera, ad una quota compresa tra 630 m.s.l.m. e 1.090 m.s.l.m. , tra la centrale idroelettrica situata in località Molino – Frazione Centrale, ad Ovest del concentrico di Venaus, e la borgata denominata Cantoniera – San Martino situata più a monte;
- il progetto proposto prevede la posa di un nuovo cavidotto tra la centrale idroelettrica e la camera V0 dove sono situate le valvole di testa della condotta forzata che alimenta la centrale idroelettrica. La posa, tra la centrale e la borgata, avverrà lungo un piano inclinato esistente in pietrame cementato, originariamente sede di una ferrovia a scartamento ridotto tipo Decauville, utilizzata per il trasporto del materiale necessario alla costruzione dell'invaso artificiale del Moncenisio. Il collegamento finale con la camera V0 avverrà con l'interramento del cavidotto lungo la banchina destra della SS 25 del Moncenisio, tra il Km 61+630 ed il Km 61+860 .
- per la realizzazione del progetto sono previsti:
  - interventi di ripristino del piano inclinato e dei relativi attraversamenti dove sono presenti cedimenti della muratura;
  - posa di tre tubazioni conduit DN 5 e di cassette rompitratta sul piano inclinato, che saranno invece interrate in corrispondenza degli attraversamenti n° 1 e 6 della viabilità esistente;
  - posa lungo la banchina della SS 25 di tre tubazioni di tipo corrugato diametro 200 mm e di 4 pozzetti di ispezione;
  - dismissione della linea di alimentazione della centrale V0;
  - opere di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite, con inerbimento delle superfici interferite, utilizzando specie adatta alla stazione, e rimboscimento delle piazzole di elisbarco, utilizzando specie autoctone;
- la fase di cantiere richiede il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea presente immediatamente ai lati del piano inclinato, per una fascia di circa 5 m per ciascun lato e la realizzazione di tre piazzole di elisbarco per lo scarico del materiale nel tratto del piano inclinato non servito dalla viabilità esistente;
- l'intervento interesserà principalmente formazioni erbacee ed arbustive, del piano subalpino ed interesserà in maniera marginale superficie boscata, caratterizzata dalla presenza di un popolamento di rovere, a cui si accompagnano frassino ed acero montano, ed in misura minore altre latifoglie;
- secondo quanto previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB, la posa del cavidotto lungo la viabilità esistente non è soggetta ad autorizzazione in base alla L.r. n° 45/1989;
- la realizzazione delle opere comporterà movimenti terra relativamente modesti, pari a 326 m<sup>3</sup> tra volumi di scavo e riporto, parzialmente compensati tra loro, e comporteranno la modifica di una superficie pari complessivamente a 9.074 m<sup>2</sup> , di cui 7.976 m<sup>2</sup> ricadente in vincolo idrogeologico, di cui, in base all'istanza presentata, 7.226 m<sup>2</sup> boscata, mentre in base alla Relazione Forestale integrativa risulta pari a 6.141 m<sup>2</sup> ;

- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;
- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area interessata e sulle aree limitrofe. Nelle radure di elisbarco si provvederà al rimboschimento con la messa a dimora di alberi ed arbusti adatti alla stazione;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell'art. 8 della stessa Legge regionale;
- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere b) dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto l'azione di modifica o trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico;
- l'intervento non prevede la trasformazione definitiva di superficie boscata, pertanto non rientra nei casi di applicazione dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 ;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Considerato che il Funzionario incaricato ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che la realizzazione del progetto de quo, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 la società Enel Green Power Italia s.r.l. (P. IVA 15416251005) a realizzare l'intervento di modifica e trasformazione previsto dal Progetto " Posa nuovo cavidotto di collegamento alla centrale idroelettrica sita in comune di Venaus, località San Martino" – Pratica SUAP n° 211/2022, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Venaus - località San Martino, al Foglio n° 17, particelle n° 1588, 2080, 2090, 2101, 2670 e 2269, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, senza prescrizioni;

Visto il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 23476/DA1813C in data 06/06/2022, pervenuto in data 06/06/2022, prot. n° 69696/DA11617A, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento de quo sulla superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in esso dettagliate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla società Enel Green Power Italia s.r.l. e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito

favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Enel Green Power Italia s.r.l. a realizzare il Progetto " Posa nuovo cavidotto di collegamento alla centrale idroelettrica sita in comune di Venaus, località San Martino" – Pratica SUAP n° 211/2022, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Venaus - località San Martino, al Foglio n° 17, particelle n° 1588, 2080, 2090, 2101, 2670 e 2269, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 23476/DA1813C in data 06/06/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per

gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

## **DETERMINA**

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la società Enel Green Power Italia s.r.l. (P. IVA 15416251005), Unità Territoriale di Torino, con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma a realizzare il Progetto " Posa nuovo cavidotto di collegamento alla centrale idroelettrica sita in comune di Venaus, località San Martino" – Pratica SUAP n° 211/2022, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Venaus - località San Martino, al Foglio n° 17, particelle n° 1588, 2080, 2090, 2101, 2670 e 2269, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza della seguente prescrizione:

a) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 23476/DA1813C in data 06/06/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;

c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive e di sostituzione delle fallanze della componente arbustiva ed arborea;

d) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico;

e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere b,

4) La presente autorizzazione:

a) ha validità di anni tre. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze simili. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

d) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

e) si intende rilasciata:

e.1) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

e.2) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

e.3) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

6) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

c) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)  
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Area metropolitana di Torino

Data

Prot. n° (\*)/A1813C

Class: ATIDRS06/A18000, 8/2022A/A1800A

(\*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Allegati:

Al Settore Tecnico Piemonte Nord  
Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Pec: [tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89

**Richiedente:** società Enel Green Power Italia s.r.l.

**Intervento:** nuovo cavidotto di collegamento alla centrale idroelettrica

**Comune sede intervento:** Venaus, località San Martino

Con riferimento alla richiesta di parere geologico pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Nord - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, ns. prot. n. 21858 del 24/05/2022, esaminata la documentazione fornita dal richiedente, si esprime quanto segue.

- Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo cavidotto di collegamento tra la centrale idroelettrica di Venaus e il vertice V0 della condotta forzata già esistente;
- Il cavidotto verrà ancorato sul piano inclinato esistente nel tratto compreso tra la centrale e la partenza del piano inclinato e proseguirà interrato parallelo alla Strada Statale 25 del Moncenisio fino a raggiungere il vertice V0 della condotta forzata. Gli attuali cavi di alimentazione saranno dismessi a favore di quelli di nuova realizzazione;
- le aree di cantiere interesseranno una fascia di circa 10 m a cavallo del piano inclinato su cui verrà ancorato il cavidotto, una fascia compresa tra 1.50 e 3.00 m a cavallo del tracciato del cavidotto interrato che affianca la S.S. 25 del Moncenisio, uno spiazzo a fianco della S.S. 25, che si colloca lungo il tracciato del cavidotto circa 35 metri prima della condotta forzata, tre piazzole prossime al piano inclinato con vegetazione rada che verranno utilizzate per lo scarico del materiale con elicottero;
- l'intervento determina lievi variazioni dello stato dei luoghi tra lo stato attuale e lo stato post operam. I cavidotti si articolano unicamente in aree già modificate ed oggetto di trasformazione, considerate non soggette a vincolo idrogeologico, quali il piano inclinato esistente, gli attraversamenti interferenti con il piano inclinato e la banchina della S.S.25;
- Il terreno nell'intorno del piano inclinato non subirà variazioni di sagoma; si prevede il taglio dei soli rami e/o alberi che interferiranno con l'esecuzione delle lavorazioni;
- In corrispondenza degli attraversamenti 2, 3, 4, 5, 7, i cavidotti proseguiranno su archi in muratura esistenti o sormonteranno gli attraversamenti in posizione sopraelevata; in entrambi i casi, i cavidotti verranno ancorati nella roccia a monte e a valle, non determinando una variazione significativa dello stato dei luoghi nell'area circostante il piano





inclinato. In corrispondenza degli attraversamenti 1 e 6, i cavidotti verranno interrati al di sotto della strada sterrata non comportando variazioni significative dello stato dei luoghi al termine dei lavori. In località S. Martino, i cavidotti saranno staffati al blocco di ancoraggio 1 e ai muri esistenti, in un'area già antropizzata. Lungo la banchina della S.S. 25, lo scavo che sarà necessario per interrare i cavidotti verrà eseguito a pareti quasi verticali per una profondità inferiore a 1.50 m, limitando allo stretto necessario l'estensione dell'area di cantiere.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto sulla superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- se la sistemazione e riprofilatura dei tratti di piano inclinato ammalorati dovesse interessare il terreno di fondazione e dovesse essere necessario procedere a scavi in prossimità del piano stesso, le operazioni necessarie devono essere descritte e riportate in apposito elaborato di progetto che illustri i punti e gli interventi eseguiti; gli stessi interventi di scavo o sostegno dovranno essere dimensionati e verificati secondo norma di settore;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali realizzando le eventuali opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
- i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- le eventuali operazioni di sbancamento dovranno essere condotte provvedendo sempre ad effettuare una preliminare asportazione degli elementi grossolani presenti in superficie, ove presenti;
- in corrispondenza di porzioni di ammassi rocciosi affioranti o subaffioranti i fronti di scavo dovranno tenere conto della disposizione dei piani di scistosità principale e dei maggiori giunti di discontinuità strutturale aperti in modo da non favorire condizioni di potenziale instabilità;
- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e



di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;

- durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico e riportato il tutto in apposita Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto; dovrà inoltre essere interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;

- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

- per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare per quanto possibile la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;

- tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;

- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato.

Si specifica che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
(Elio Dott. For. Pulzoni)  
(firmato digitalmente)

Il funzionario:  
(Barbara Nervo)